

Cass. pen. Sez. III, (ud. 13-10-1998) 11-12-1998, n. 12919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 3a PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente

1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere

2. Dott. MORGIGNI Antonio "

3. Dott. TERESI Alfredo "

4. Dott. NOVARESE Francesco "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da n. a Terni il 5 maggio 1970 e n. a Stroncone il 4 luglio 1954

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 26 novembre 1997

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese

Udito il Pubblico Ministero in persona del Scardaccione

che ha concluso per rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il difensore Fangoni Giuseppe - Arezzo –

Svolgimento del processo

e hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, emessa in data 26 novembre 1997, con la quale venivano condannati il primo per il reato di furto ed il secondo per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, deducendo quali motivi il la carenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 624 c.p., la violazione del diritto di difesa perché è stato condannato per un reato diverso da quello contestato e la carenza di motivazione e l'altro la mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa gli elementi costitutivi del reato contestato poiché non erano stati approfonditi alcuni punti nodali quali il rapporto fra il gestore del night ed il cliente e questi e la prostituta, la sussistenze dell'elemento soggettivo e l'irrelevanza del diritto al compenso commisurato al tempo.

Motivi della decisione

I motivi addotti dal sono in parte generici e tutti manifestamente infondati, in quanto la Corte adeguatamente motiva sulle censure mosse in modo logico ed esente da vizi giuridici, perché fonda la responsabilità del ricorrente su prove specifiche, criticamente valutate, escludendo la prospettazione difensiva con esatte argomentazioni, mentre non può ravvisarsi la violazione dell'art. 521 c.p.p., perché si è attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica soltanto per alcuni episodi contestati come ricettazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire in favore della cassa delle ammende.

Per quanto attiene alle doglianze avanzate dal è opportuno rilevare che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 11 maggio 1985 n. 4650, D'Elia rv. 169161), costituisce favoreggiamento della prostituzione qualsiasi attività idonea ad agevolare e facilitare l'altrui prostituzione, mentre lo sfruttamento consiste in qualsiasi partecipazione, anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si procura con il commercio del suo corpo, con la volontà e la consapevolezza di ricevere denaro o altra utilità conosciuti come provenienti da detto mercimonio.

Perciò, già alla luce di questa giurisprudenza sarebbe stato possibile configurare il reato di favoreggiamento della prostituzione in altri episodi, in cui il night, con perfetta consapevolezza del ricorrente, veniva utilizzato dalle ballerine, con la sua connivenza, per contattare i clienti e per fornire loro prestazioni sessuali anche fuori dal locale, non ravvisato dalla magnanima decisione della Corte fiorentina.

Né per configurarsi il delitto di sfruttamento della prostituzione é necessaria la reiterazione della condotta e l'abitudine del reato, poiché la formulazione dell'art. 3 n. 8 l. n. 75 del 1958 a differenza dell'abrogato art. 534 c.p. contempla pure una partecipazione occasionale ai proventi derivanti dal mercimonio della prostituta in qualsiasi modo commisurati, tranne che siano proporzionati ai servizi resi.

Peraltro per aversi sfruttamento dell'altrui prostituzione è sufficiente qualsiasi indebito profitto, purché economicamente apprezzabile, derivante dal meretricio di una persona senza che sia necessario un sistema di vita parassitario, richiesto dall'abrogato art. 534 c.p. (cfr. Cass. sez. III 10 luglio 1971 n. 353, Mondo rv. 118762 fra tante).

Inoltre, come è noto, poiché i delitti di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione si differenziano tra di loro per la diversità dell'elemento materiale, di quello psicologico e del bene giuridico protetto possono concorrere fra loro.

Infatti il primo è caratterizzato dalla creazione di più facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali della prostituta, indipendentemente dall'intento speculativo, e dalla cosciente volontà di favorire, con la propria condotta, la prostituzione, mentre lo sfruttamento si realizza con il trarre una qualsiasi utilità dal mercimonio della prostituta e richiede il dolo specifico, concretantesi nella volontà di trarre vantaggio economico dalla prostituzione.

É opportuno chiarire che la legge n. 75 del 1958 non ha inteso criminalizzare la prostituzione ed ha espressamente escluso qualsiasi forma di controllo della persona che eserciti questo mestiere. ma mira a perseguire ogni fenomeno di sfruttamento, di coartazione e di interposizione personale, lucrativo o soltanto agevolativo, che in qualsiasi modo si ricollegli all'erogazione "retribuita" di prestazioni sessuali compiuta anche non abitualmente.

È l'intermediazione che è illecita e non l'esercizio del mestiere, sicché l'interposizione è punita senza necessità che il soggetto verso il quale si verifica abbia assunto la qualità di esercente la prostituzione, ben potendo la condotta della persona che si prostituisce essere saltuaria o iniziale.

Tali principi affermati varie volte da questa Corte sono stati tenuti presenti dall'impugnata sentenza, e non può essere ritenuta contraddittoria per la sua magnanima esclusione in altri episodi del delitto di favoreggiamento della prostituzione, basata soprattutto su emergenze fattuali e sull'assenza, in alcuni casi, di prestazioni sessuali, giacché per quello incriminato, con accertamento in fatto, incensurabile in Cassazione, risulta provata la condotta tipica della prostituta della "Regina", la piena conoscenza da parte del ricorrente dell'attività svolta, delle intenzioni del cliente, della causale del pagamento determinato dal rapporto sessuale con la donna e la sua volontà di sfruttare economicamente questa situazione con il sistema del time-set.

Pertanto non possono essere invocate le precedenti considerazioni circa il pagamento di una somma pari al costo della prestazione resa all'interno determinata dall'assenza della ballerina, peraltro da non ritenere legittima in quanto non adeguatamente giustificata dal preteso risarcimento del danno per la sua assenza. poiché, in questo episodio, era certa la coscienza e volontà di sfruttare il mercimonio del proprio corpo, attuato dalla Regina nei confronti di quel cliente, mentre in altri casi, secondo i giudici di merito, l'allontanamento (*) poteva essere causato da differenti ragioni, non sempre correlate a prestazioni sessuali e non tutte cognite al ricorrente.

In sostanza, nell'episodio configurante i delitti contestati, il pagamento del c.d. "compenso" commisurato al tempo che il cliente trascorrevva con la ballerina chiamata "Regina" era da mettere in esclusiva e diretta relazione con il meretricio della donna e non trovava una pretesa giustificazione nel venir meno di alcune prestazioni lavorative, sicché vi era un rapporto sinallagmatico tra prestazione sessuale - "corrispettivo" illegittimamente commisurato alle pretese "consumazioni" dei clienti ed esercizio della prostituzione.

In realtà, attraverso il sistema del time-set, il ricorrente scindeva in due fasi il pagamento delle somme dovute per prestazioni sessuali delle ballerine, rintracciabili nel suo locale, adeguatamente attrezzato a dette necessità (stanza al piano superiore ed altri luoghi appartati) (cfr. sentenze dei giudici di merito), ottenendo immediatamente il versamento di quanto dovuto e lasciando alla "libera contrattazione" gli ulteriori eventuali pagamenti. giacché le ballerine ottenevano, comunque, la retribuzione per il lavoro per le quali erano state formalmente assunte, onde in alcuni altri episodi era pure possibile configurare il delitto di sfruttamento della prostituzione, almeno nel suo elemento oggettivo, ove si ritenesse il ricorrente all'oscuro di tutto con motivazione certamente poco logica e condivisibile.

Infatti, se è esatto che non ogni rapporto con implicazioni sessuali dettato anche da interessi materiali può essere qualificato come attività di prostituzione, qualora esista un rapporto sinallagmatico tra commercio del corpo della persona che fornisce questo tipo di prestazioni ed indebito profitto economicamente apprezzabile derivante dall'intermediazione e/o dall'apprestamento di strutture o condizioni idonee ad agevolare questa attività si configurano rispettivamente i delitti di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione.

La Corte gigliata, quindi, adeguatamente giustifica il differente trattamento anche se, ripetesi, adotta una soluzione non corretta per il delitto di favoreggiamento in altri episodi, sicché le censure mosse non sono fondate, onde il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da e rigetta quello di condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il anche al versamento della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende.

Così deciso in camera di consiglio in data 13 ottobre 1998

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 11 DIC. 1998

(*) ndr: così nel testo.

MASSIMA

Il reato di sfruttamento della prostituzione non è necessariamente abituale, consistendo in qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si procura con il commercio del suo corpo, e può concorrere con quello di favoreggiamento, data la diversità dell'elemento materiale, di quello psicologico e del bene giuridico protetto.